

Sicurezza (S) Ambiente (A) Energia (E)	Materia	Provvedimento	Entrata in vigore	Principali informazioni/novità/contenuti	Note
S	Alternanza scuola-lavoro	DECRETO 3 novembre 2017, n. 195	05/01/2018	<p>Il regolamento definisce, tra le altre cose, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.</p> <p>Art. 5. Salute e sicurezza</p> <p>1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.</p> <p>4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studente/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1, per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 6 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.</p> <p>5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.</p> <p>6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.</p>	Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
S	Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori	DM 27 dicembre 2017	GU 5 gennaio 2018 (in vigore dal 5 febbraio 2018)	<p>Al fini della prevenzione incendi e della sicurezza di persone e beni contro i rischi di incendio, i distributori e i sistemi di recupero vapori vanno gestiti in modo da minimizzare le cause di incendio ed esplosione, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno degli impianti o ad edifici ed aree limitate, e assicurare la possibilità che gli occupanti lascino indenni le aree degli impianti, oltre a garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Inoltre, i requisiti di installazione dei medesimi devono essere conformi alla direttiva 2014/34/UE (concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva).</p> <p>Conformità dei distributori/sistemi di recupero</p> <p>All'art. 3 del DM 27/12/2017: distributori e sistemi di recupero vapori devono essere conformi ai D.Lgs. n.85/2016 (che attua la direttiva 2014/34/UE) e devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Inoltre, devono essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.Lgs. n.85/2016, marcatura che attesta che il distributore è costruito in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili.</p> <p>Punto 3 dell'art. 3 del DM 27/12/2017: per le installazioni ricadenti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (all' art. D.P.R. 151/2011) i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformità al D.Lgs. n.85/2016 se provvisti di marcatura CE di cat. 2 essendo la zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della sicurezza come zona 1: in caso di utilizzo di diversa categoria va specificato nel DVR ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco.</p> <p>Impiego di prodotti antincendio</p> <p>devono essere: -identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; -qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto; -societati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.</p>	Il decreto si applica (art. 1) ai distributori degli impianti di distribuzione di benzina, attrezzati con sistemi di recupero dei vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un impianto di deposito presente presso l'impianto di distribuzione di benzina (come previsto dall'art. 377, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152). Abrogazione e disposizioni finali Il decreto rende applicabile l'art. 5 comma 1 del DM 16/5/1998 che indica di cosa devono essere provvisti i distributori per l'erogazione dei liquidi di categoria A e B. l'articolo fu sostituito dal DM 27/12/2008 di cui resta salda solo la lettera C) limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina che richiede l'obbligo in sede locale dell'intero preposto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti di rete autorizzati, ove previsti. Inoltre, a partire dall'entrata in vigore del Decreto 27/12/2017 non si applica il punto 3 dell'aliquota VIII (Impianti di distribuzione di benzina) alla parte V (Norme in materia di qualità dell'aria ed emissioni) del Testo Unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152).
S	parapetti e ponteggi	Linee Guida INAIL Dicembre 2017	01/01/2018	<p>INAIL ha pubblicato una guida sui parapetti di sommità dei ponteggi, utilizzati come dispositivo di protezione collettiva (DPC) per i lavoratori che svolgono la loro attività in copertura.</p> <p>Nella linea guida vengono definiti: - i requisiti prestazionali dei ponteggi utilizzati come dispositivo di protezione collettiva (DPC) per i lavoratori che svolgono la loro attività in copertura; - i requisiti geometrici del parapetto di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi sia per quanto riguarda gli elementi costituenti sia le principali distanze fra il ponteggio e l'opera da servire; Inoltre vengono riportati i test di impatto su campioni di ponteggio ad altezza ridotta per la valutazione della loro efficacia nei confronti dell'arresto di cose e/o persone che cadano a sciolto lungo una superficie inclinata. L'esecuzione di prove sperimentali secondo tale procedura ha avuto anche lo scopo di misurare le azioni sui montanti e sugli ancoraggi del ponteggio durante l'impatto, utili per una successiva valutazione dell'intero ponteggio da realizzare.</p>	Il documento ha lo scopo di individuare le precauzioni da adottare nei lavori di copertura, finalizzate ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. La linea guida riporta la UNI EN 13374:2013 "Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto - Metodi di prova", norma tecnica che riguarda i sistemi temporanei di protezione dei bordi, comunemente denominati parapetti provvisori. La UNI EN 13374:2013 può fornire al progettista dei riflettori tecnici per la progettazione del ponteggio utilizzato anche come dispositivo di protezione per lavori su coperture.
S	Verifiche periodiche/retrezature	Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018	14/02/2018	<p>Con il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, è stato adottato il diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.</p> <p>Il suddetto decreto consta di sei articoli:</p> <p>all'articolo 1 viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al d.l. n. 11 aprile 2011 ha espresso parere favorevole; all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termini di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, già concesse ai soggetti interessati; all'articolo 3 viene decretato l'insediamento "ex novo" delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati; all'articolo 4 viene decretato il subentro della società indicata in luogo della società precedentemente iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati con un altro nome; all'articolo 5 viene specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 16 gennaio 2018; all'articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.</p>	L'elenco adottato in allegato al decreto sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 16 gennaio 2018.
S	Sistemi di Gestione Sicurezza (SGS)	Nuova Norma ISO 45001:2018.	12/03/2018	<p>È entrata in vigore il 12 marzo la nuova norma UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso".</p> <p>La nuova norma UNI ISO 45001:2018 è una norma internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e saluti, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro e di migliorare le proprie prestazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri creare, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (includere le carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione associate alle proprie attività.</p> <p>Inoltre, facilita l'organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL, ovvero:</p> <p>a) miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza; b) soddisfacimento dei requisiti legali e degli altri requisiti connessi; c) raggiungimento degli obiettivi per la sicurezza sul lavoro.</p>	La UNI ISO 45001 include un'appendice informativa nazionale contenente alcune note riguardanti la corretta collocazione della norma rispetto al quadro legislativo vigente (D.Lgs. 81/2008), realizzata grazie al tempestivo lavoro di un gruppo ristretto della commissione "Sicurezza".
S	Sanzioni in materia SSL	Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	GU 140 del 16/08/2018	<p>Il decreto del Capo dell'Ispezzato nazionale del lavoro, ai sensi all'art. 306 comma 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce la misura della rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza.</p>	Il testo integrale del suddetto decreto è reperibile nel sito internet dell'Ispezzato nazionale del lavoro (https://www.ispezzato.gov.it/) e nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/).